

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **36/1978** (ECLI:IT:COST:1978:36)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **ROSSANO**

Camera di Consiglio del **09/03/1978**; Decisione del **05/04/1978**

Deposito del **12/04/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16170**

Atti decisi:

N. 36

ORDINANZA 5 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 12 aprile 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 19 aprile 1978.

Pres. ROSSI - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma primo, ultima parte, e comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973,

n. 533, promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1976 dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra Gussoni Alfio e la ditta Maglificio Luisa, iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15 dicembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Michele Rossano.

Rilevato che il pretore di Busto Arsizio, con ordinanza 17 agosto 1976, ha proposto, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma primo, ultima parte, e comma quinto, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), in quanto nel sistema del nuovo processo del lavoro non è prevista, in forma specifica, la possibilità per l'attore di esporre le difese, dedurre eccezioni, chiedere mezzi di prova, che si rendano necessari a seguito della proposizione di domande riconvenzionali da parte del convenuto.

Considerato che questione identica è stata già dichiarata non fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 13 e che non sono prospettati profili nuovi, né adottati motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma primo, ultima parte, e comma quinto, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), proposta dal pretore di Busto Arsizio, con ordinanza 17 agosto 1976, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.